

## IL SINDACO

- **VISTA** la relazione del Responsabile U.F. Sanità Animale del Servizio Veterinario - distretto di Canicattì Prot. N. 30078 dpv12/12 del 15/06/2012 dalla quale risulta che, a seguito dei riscontri ufficiali effettuati in data 15/06/2012 presso l'azienda denominata Canicattì Salvatore, con il codice di identificazione aziendale, aperto d'ufficio, IT011AG264 ubicata in questo Comune, in contrada Carrige Adamo, di proprietà del Sig. Canicattì Salvatore nato a Canicattì il 19/08/1960 e residente in Canicattì via Enna n. 30 è stato riscontrato la presenza di un allevamento con Stato Sanitario Sconosciuto;

- visto il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954 e s.m.i.;
- visto il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934 e s.m.i.;
- Visto il decreto ministeriale 651/94 : Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina e bufalina esmi;
- Visto il Decreto ministeriale 02.07.1996, n. 358: Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della leucosi enzootica bovina negli allevamenti e smi;
- Visto il Decreto ministeriale n. 592/95 e n. 429/97: Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi bovina negli allevamenti e smi;
- Vista l'O.M. 14/11/06 recante misure straordinarie di polizia Veterinaria in materia di Tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia e smi.
- Vista la direttiva 2003/85 CE del consiglio del 29/09/2003 e il DPR n. 362 del 17/05/1996 e smi;
- Visto il D.M. del 5 maggio 2006 recante le misure l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina;
- Visto il D.livo n. 29 del 16/02/2011 recante misure per la violazione del Regolamento CE n. 504/2008 in attuazione delle Direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi;
- Visto D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto O.M. 13 febbraio 1973: Norme per la profilassi della malattia vescicolare dei suini da enterovirus
- Visto D.M. 17 febbraio 1973: Norme integrative per la profilassi della malattia vescicolare dei suini da enterovirus;
- Visto O.M. 6 ottobre 1994: Piano per l' eradicazione e la sorveglianza suini nei confronti della MVS;
- Visto DPR 362/96 del 17 maggio 1996: Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362 (in Suppl. ordinario n. 115, alla Gazz. Uff. n. 160, del 10 luglio). -- Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- Vista legge 2 giugno 1988, n. 218;
- visto Decreto 20 luglio 1989, n. 298;
- visti i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;
- visto O.M. 5 agosto 1999: Piano 994: Piano per l' eradicazione e la sorveglianza suini nei confronti della MVS
- vista Ordinanza ministeriale 12 aprile 2008, relativa a "Misure sanitarie di eradicazione della malattia vescicolare del suino e di sorveglianza della peste suina classica" e smi;
- Vista Nota DGSAFV 19211 del 30/10/09. Movimentazioni irregolari suini, e smi;
- Vista Circolare esplicativa del 27/06/2008 e smi;
- Visto Decreto Ministero Salute 28.03.2008 - Recepimento della Dir. 2007/10/CE di modifica dell'Allegato II della Dir.92/117/CEE, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di malattia vescicolare dei suini e smi;
- Visto Dec. 2005/779/CE (come modificata dalle Dec. 2007/9/CE, 2008/297/CE, 2009/2/CE e 2009/620/CE): Decisione della Commissione, dell'8 novembre 2005, relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia (testo consolidato);
- visto il DPR 317/96 e smi;
- vista la Legge 833/78;
- visto il D.L.vo 502/92;
- visto il D.L.vo 517/93;
- visto il DPR 317/96 e smi;
- Visti gli articoli 50, comma 5 e 54, commi 2 e 4 del d.livo n. 267/2000 che attribuiscono al Sindaco i compiti rispettivamente in materia di igiene pubblica e di interventi al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

## ORDINA

al Sig. **Canicatti Salvatore** nato a Canicatti il 19/08/1960 e residente in Canicatti via Enna n. 30, che viene individuato quale custode fiduciario degli animali posti sotto sequestro sanitario

### **l'adozione e l'osservanza delle seguenti prescrizioni :**

- 1) tutti i bovini, bufalini, suini ed equini presenti in azienda sono posti sotto sequestro sanitario; è vietato qualsiasi movimento da e per l'azienda, salvo autorizzazione per l'uscita degli stessi destinati ad immediata macellazione, da rilasciare a cura del Servizio veterinario dell'ASP di Agrigento, ai sensi del D.P.R. 320/54 e s.m.i.;
- 2) gli animali presenti a cui è notificato il vincolo dal servizio veterinario, vanno isolati in separato ricovero sino alla loro macellazione o al loro abbattimento sotto controllo ufficiale. I capi devono essere tenuti separati, ed esclusi dalla monta;
- 4) i feti, gli invogli fetali, gli animali nati morti o morti subito dopo la nascita, devono essere immediatamente distrutti ed eliminati con le modalità previste dal RPV (DPR 320/54) e s.m.i.; analogamente devono essere distrutti col fuoco od interrati previa aspersione con prodotto disinfettante, il fieno, la paglia, lo strame e qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- 5) il reimpiego dei pascoli dove hanno in precedenza soggiornato gli animali può avere luogo trascorsi sessanta giorni dal controllo ufficiale;
- 6) i locali di ricovero nonché tutti gli altri oggetti utilizzati per il bestiame debbono essere puliti e disinfettati ai sensi del D.P.R. 320/54 e s.m.i.. Per la disinfezione si suggerisce:
  - nei locali senza animali: Gluteraldeide al 2% e/o composti fenolici in soluzione con acqua calda a 70°-80°C al 3%;
  - nei locali con animali: Acido Paracetico al 1-2%;
- 7) il letame, proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali, deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dell'uso; rimane comunque vietato il suo utilizzo per le orticoleture; parimenti dicasi per i liquami di raccolta. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente al letame;
- 8) il latte degli animali infetti può essere impiegato unicamente per l'alimentazione animale, all'interno dell'allevamento stesso, previo trattamento termico;
- 9) non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o vasche comunicanti con altri;
- 10) l'accertamento sierologico dei cani presenti nell'azienda, e in caso di positività alle prove, loro sollecito isolamento, se necessario in un canile od altro ricovero per cani, sotto controllo del servizio veterinario dell'ASP per un periodo non inferiore a tre mesi;
- 11) deve essere dato immediato avviso al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provincia di Agrigento di ogni nuovo caso di malattia o di morte o di macellazione d'urgenza;
- 12) La qualifica sanitaria degli allevamenti da riproduzione e' sconosciuta nel caso di mancato controllo previsto non venga effettuato nei tempi e modi previsti; in tal caso l'allevamento è definito " **CON STATO SANITARIO SCONOSCIUTO**" e per il successivo ottenimento della qualifica sanitaria di allevamento indenne / ufficialmente indenne da brucellosi dovrà essere sottoposto a più controlli sierologici negativi per l'ottenimento della qualifica per come previsto dalle norme sopra e successive modifiche ed integrazioni.

Infine viene delegato il servizio veterinario dell'ASP di Agrigento ad autorizzare, ai sensi dell'art.14 del Reg. Pol.Vet. approvato con D.P.R. 8/2/54 N.320, e successive modificazioni, lo spostamento degli animali dal predetto allevamento per la macellazione.

Il Servizio Veterinario dell'ASP di Agrigento, i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO  
~~IL SINDACO~~  
Vincenzo Corbo

Reg. Not. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**ATTO DI NOTIFICA**

Il sottoscritto Messo Notificatore di questo Comune certifica di aver notificato e dato copia del presente atto al  
Sig. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato a  
\_\_\_\_\_


via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, mediante consegna fatta a mani del Signor  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

FIRMA PER RICEVUTA

IL MESSO NOTIFICATORE

Sindaco



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA

**Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento**

Sede legale : C/da Consolida 92100 Agrigento

Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848

*Dipartimento di Prevenzione*

Vile della Vittoria n.321 Agrigento

**Servizio di Sanità Animale**

Distretto di CANICATTI'

Via P. MICCA 10

Fax 0922/733569

**Disposizioni sanitarie**

**focolaio malattia infettiva BRC**

**OVI-CAPRINA**

PROT N. 48487 dpv12/12 del 11/10/12

AL sig. sindaco del comune di canicatti'

**Oggetto: ulteriore sollecito per attuazione proposta abbattimento e distruzione capi bovini az. Canicatti Salvatore.**

Lo scrivente ufficio aveva già inviato un sollecito per attuare la proposta di emissione ordinanza di abbattimento, e considerato che ad oggi, ancora, non si è proceduto a dare seguito all'ordinanza di abbattimento n. 136 del 29/06/2012, si chiede di attuare immediatamente l'Ordinanza di abbattimento. A tal fine, e vista la nota 39984 dpv12/12 da parte del Coordinatore dei Servizi Veterinari, si invia una ulteriore richiesta di attuazione di ordinanza di abbattimento.

IL SERVIZIO VETERINARIO DI CANICATTI'

CITTA' DI CANICATTI'  
DIREZIONE I  
AFFARI GENERALI, LEGALI E RISORSE UMANE  
17 OTT. 2012  
POSTA IN ENTRATA  
PROT. N° 46549